

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 13 DEL 12/01/2026

OGGETTO: OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBUSH MARKETING RELATIVE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra il 6 febbraio e il 22 febbraio 2026 e tra il 6 marzo e il 15 marzo 2026 (di seguito per brevità “**Periodo dei Giochi**”), presso i centri di Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina Sliding Centre e Olimpia delle Tofane (di seguito i “**Centri**”) del Comune di Cortina d’Ampezzo, sono previste una serie di competizioni ed eventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici (di seguito i “**Giochi**”), che per il loro valore, hanno raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori spettatori;
- durante il Periodo dei Giochi è necessario escludere la presenza di persone che, senza titolo ad esercitare, al di fuori delle biglietterie autorizzate, offrono in vendita titoli di accesso alle competizioni in corso presso i Centri e comunque sul territorio comunale, nonché di persone che con banchetti di fortuna espongono merci (magliette, felpe, scarpe, poster e bevande anche alcoliche) in spazi ed aree pubbliche e private al di fuori di quelli individuati dal Comune di Cortina d’Ampezzo;
- l'atteggiamento adottato dalle persone che praticano abitualmente tale commercio avvallano la convinzione del pubblico di trovarsi in presenza di un comportamento illegale, che debba essere represso e che mina in generale la sensazione di sicurezza urbana percepita da parte dei cittadini.

Premesso inoltre che:

- la pubblicità di terzi non autorizzata nel contesto dei grandi eventi sportivi consiste solitamente nella installazione e / o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e / o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi.

- Tali attività, oltre a essere illecite in quanto in contrasto con le leggi ordinarie e speciali, possono essere di intralcio alle normali attività dei Giochi e anche alla pubblica viabilità distraendo gli automobilisti in marcia. Infatti, queste installazioni sono spesso di grandi dimensioni, ingombranti, accattivanti e collocate in luoghi di grande visibilità e passaggio degli spettatori per attirare il più possibile l'attenzione.

- La pubblicità di terzi non autorizzata può consistere anche nella distribuzione di gadget promozionali e / o campioni di prodotto non autorizzati, talora anche di scarsa o dubbia qualità e fattezze, e / o nell'attività di volantinaggio non autorizzata volta a sponsorizzare la propria impresa, nonché in attività realizzate da soggetti che, nei pressi di esercizi commerciali, invitino il pubblico a entrare, associando il locale all'evento.

- Tutte le attività sopra menzionate, oltre a rientrare in fenomeni di abusivismo commerciale, come menzionato dalla stessa legge speciale Olimpica, possono costituire illecita occupazione di suolo pubblico e possono, altresì, danneggiare il patrimonio pubblico e privato e generare fenomeni di alterazione del decoro e qualità urbana (ad esempio nel caso di immondizia e sporcizia causata dalla distribuzione incontrollata di materiale pubblicitario, volantini o altro e / o campioni non autorizzati), nonché un rischio per incolumità e sicurezza degli spettatori (ad esempio nel caso di gadget di scarsa qualità).

Premesso ancora e considerato che:

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, nonché in materia di divieto di attività parassitarie, oltre a riservare l'uso delle Proprietà Olimpiche al CIO o ai soggetti autorizzati (art. 5 bis), vieta espressamente *“le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale”* e, altresì, qualsiasi rappresentazione che, falsamente possa creare nel pubblico la erronea convinzione che vi sia associazione, affiliazione, sponsorizzazione e / o una qualsivoglia relazione con i Giochi (art. 10) con la previsione di una elevata sanzione amministrativa pecuniaria (art. 12).

VISTI:

- l'art 54 del Decreto-legge 267/2000 cose come modificato dall'art. 6 del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni cui al capo precedente;

- l'art. 13 della Legge 689/1981;

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- il decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;

ORDINA

In occasione delle competizioni relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, per tutto il Periodo dei Giochi, nonché nei sette giorni antecedenti il Periodo dei Giochi, tutti i luoghi degli eventi e gare Olimpiche e Paralimpiche nel Comune di Cortina d'

Ampezzo, nonché gli spazi correlati, incluse tutte le aree destinate a vie di accesso, parcheggio, aree di sosta degli spettatori, nonché le eventuali aree dalle quali è possibile avere una buona visuale sugli eventi di interesse e al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, si da estendere l'ambito di applicazione della presente ordinanza al più ampio perimetro possibile intorno ad essi per assicurare una effettiva ed efficace copertura, **quanto segue**:

- il DIVIETO di vendita ambulante e / o, comunque, non autorizzata di biglietti e titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche, al di fuori delle aree individuate dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
- il DIVIETO dello svolgimento di attività commerciali, anche in forma itinerante, con esposizione delle merci nonché le attività di pubblicità e promozione e servizi di terzi non autorizzata, inclusa la installazione e/o occupazione di display pubblici, cartelloni pubblicitari, presenza di veicoli non autorizzati e/o qualsiasi altro supporto per la promozione non autorizzata di prodotti e servizi di terzi, meglio indicate in premessa, in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio senza preventiva autorizzazione.

Agli agenti della Guardia di Finanza unitamente agli operatori autorizzati della società Carpinvest nonché a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le violazioni ai divieti saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs 267/2000, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della legge 689/1981.

Questa ordinanza è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortina d'Ampezzo come di seguito specificato: 1) in modo informale, nell'home page o altro spazio idoneo a renderla immediatamente visibile; 2) in modo formale, anche ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'eventuale impugnativa: a) all'Albo Pretorio on line; b) nella Sezione Amministrazione Trasparente-sottosezioni Provvedimenti organi di indirizzo politico e Disposizioni generali Atti generali.

Contro questa ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Sindaco

GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

